

A.G.C. 14 - Trasporti e Viabilità – Settore Demanio Marittimo - Navigazione - Porti, Aeroporti e Opere Marittime - **Decreto dirigenziale n. 82 del 20 maggio 2009 – Porto di Ischia. Interdizione parziale Pontile ITALIA 90 n. 1 per dissesto strutturale**

PREMESSO

- che, ai sensi dell'art. 105, comma 2, lettera "e" del D.Lgs. n. 112/98, emanato in attuazione della L. n. 59/97, sono state conferite alle Regioni, tra le altre, le funzioni relative alla manutenzione dei porti di rilievo regionale e delle opere edilizie a servizio dell'attività portuale;
- che la legge regionale n. 3 del 28/3/02, all'art. 6, comma 1, lett. "c" attribuisce alla Regione le funzioni amministrative in materia di reti, impianti e servizi marittimi, ivi compresi i porti di rilievo regionale e interregionale;
- che in materia demaniale l'Autorità Marittima è titolare delle funzioni inerenti gli aspetti della sicurezza e della compatibilità dell'uso delle aree e opere portuali con gli interessi marittimi sotto il profilo tecnico-nautico, nonché delle funzioni di vigilanza;

PREMESSO ALTRESI'

- che l'Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia, con nota fax prot. 020701/8214 del 15.05.2009 comunicava che in pari data la M/N EUROPA JET MAR Matr. 1659 di Napoli armata dalla società di Navigazione ALILAURO GRUSON, in fase di ormeggio al Pontile n. 1 Italia 90 del Porto di Ischia, in arrivo da Sorrento, a seguito di avaria ai motori urtava contro il lato ponente del predetto pontile, danneggiandone la struttura portante;
- che nel corso del sopralluogo effettuato dal funzionario del Settore OO.MM., all'uopo incaricato, veniva constatato che a seguito dell'impatto della motonave, la struttura del pontile presentava la rottura di n. 3 travi di impalcato in legno e di una trave irrigidente in ferro, oltre al danneggiamento del soprastante grigliato in ferro e di un respingente;

CONSIDERATO

- che, alla luce delle verifiche effettuate si rende necessario adottare opportuni provvedimenti tesi alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità procedendo alla interdizione dell'area interessata al dissesto;
- che pertanto risulta improrogabile ed urgente interdire il lato di pontile danneggiato per ml. 10,00 x 10,00 (risega lato ponente) e ml. 4,00 x 5,00 (prolungamento lato ponente) (lato ponente) autorizzandone la sosta inoperosa per la restante lunghezza previa sistemazione, anche provvisoria, del respingente danneggiato, nelle more di effettuazione dei lavori di ripristino a totale cura e spese della Società Alilauro, proprietaria del mezzo che ha procurato il danneggiamento delle opere:

VISTA

- la L. 16 marzo 2001, n. 88;
- la L. 28 gennaio 1994 n. 84;
- gli artt. 28, 30 e 59 del C. d. N.;
- il D.D. n. 1 del 21/6/00;
- la nota prot. 020701/8214 del 15/05/2009 di Circomare Ischia;
- L'Ordinanza n. 32/2009 trasmessa con nota prot. 02.01.06.8224 Tec.Op. del 16.05.2009 di Circomare Ischia;

DECRETA

Art. 1

- E' interdetta l'utilizzazione nonché lo stazionamento e l'attracco di unità di qualsiasi genere del lato di ponente del pontile Italia 90 n.1 e precisamente per ml. 10,00 x 10,00 (risega lato ponente) e ml. 4,00 x 5,00 (prolungamento lato ponente) (lato ponente) come da allegata planimetria che costituisce parte integrante del presente decreto;
- si autorizza la sosta inoperosa lungo la restante lunghezza, previa sistemazione, anche provvisoria, del respingente danneggiato, nelle more di effettuazione dei lavori di ripristino a totale cura e spese

della Società Alilauro, proprietaria del mezzo che ha procurato il danneggiamento delle opere, il tutto secondo l'allegata planimetria che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art.2

L'area interdetta dovrà essere opportunamente segnalata a cura e spese della predetta Società Alilauro;

Art. 3

La competente Autorità Marittima, con proprio provvedimento, disciplinerà lo svolgimento eventuale in sicurezza delle attività portuali nella parte non interdetta;

Art. 4

L'interdizione decorre dalla data del presente decreto ed avrà efficacia fino all'avvenuto ripristino della integrità strutturale e ad avvenuto collaudo delle opere;

Art. 5

I contravventori del presente decreto saranno puniti ai sensi degli artt. 1164 ed 1174 del Codice della Navigazione ovvero, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'art. 1231 dello stesso Codice, rimanendo comunque civilmente e penalmente responsabili del loro illecito comportamento.

Art. 6

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente Decreto, che entra in vigore con effetto immediato.

Art. 7

Si dispone di inviare il presente provvedimento:

- alla Capitaneria di Porto del Compartimento Marittimo di Napoli - Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia;
- al Comune di Ischia
- al Settore Stampa, Documentazione e Bollettino Ufficiale per la Pubblicazione;

di dare comunicazione del presente provvedimento al Coordinatore AGC 14

Il Dirigente del Settore
arch. Massimo Pinto

AREA 14 - SETTORE 03



Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Trasporti e Viabilità
Settore Demanio Marittimo Navigazione
Porti Aeroporti Opere Marittime
SETTORE 03 – AREA 14

SI ATTESTA CHE PER GLI ATTI AVENTI AD OGGETTO:

Porto di Ischia. Interdizione parziale del pontile n. 1 "Italia 90" per dissesto strutturale.

A SEGUITO ISTRUTTORIA FAVOREVOLE EFFETTUATA E' STATA ACCERTATA LA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Renato Mennitti

